



30.11.2013

QUESITO:

Agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Un campo di calcio durante una partita con accesso del pubblico deve avere l'agibilità art. 80 TULPS e la licenza art. 68 TULPS?

Il certificato di agibilità può essere sostituito da una perizia giurata di un tecnico abilitato??

RISPOSTA:

Per il campo di calcio e/o calcetto, con accesso del pubblico, deve essere rilasciata licenza ex art. 68 TULPS, previo parere di agibilità e sicurezza ex art. 80 TULPS, rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Se il numero degli spettatori è inferiore o uguale a 5000 persone, il parere sarà fornito dalla **Commissione Comunale di vigilanza**, istituita ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS, mentre per una capienza superiore ai 5000 spettatori il parere compete alla **Commissione Provinciale di vigilanza**, istituita ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Il Comandante della polizia Municipale è nominato componente della Commissione Comunale di vigilanza e, in tale sede, esprime il parere in ordine alle materie di propria competenza.

L'insieme dei pareri rilasciati dai diversi componenti, per iscritto ed in seduta comune, con l'intervento di tutti nella stessa seduta, concorre a formare il parere della Commissione sull'agibilità della struttura e degli impianti.

Da quanto detto è chiaro che il singolo parere espresso dal Comandante della P. M. non ha alcun valore in ordine all'agibilità ex art. 80 TULPS.

Ai sensi dell'art. 141 del predetto Regolamento di esecuzione, **per i locali o strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**, il parere della Commissione, Comunale o Provinciale, può essere sostituito da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, purché iscritti ai relativi albi, che attestino il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l'agibilità degli impianti.

C. te Michele Pezzullo